

COMUNE DI LAERRU

COMUNE DI LAERRU



PROVINCIA DI SASSARI

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)

Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it

AREA SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNUALITÀ 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24-05-2018, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale R.A.S. n.18853/7237 del 29-05-2018 e della propria Determinazione n. 30 del 05.06.2018

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2018.

Art. 1 – Destinatari dei contributi –

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Laerru e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Sono considerati destinatari dei contributi, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture, n. 2523 del 27/12/2001.

La residenza anagrafica nel Comune di Laerru, deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Art.2 - Requisiti per l'accesso ai contributi -

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 286/98 e successive modificazioni. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).;
- b) Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Laerru, alla data di presentazione della domanda;
- c) Non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
- d) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- e) Non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione;
- f) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva, sito nel Comune di Laerru, regolarmente registrato presso l' Ufficio del registro;
- g) Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- h) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili). La locazione deve:
 - risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
 - l'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad h), costituisce causa di esclusione dal concorso. Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

Art. 3 – Limiti di reddito –

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

fascia A) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013 e rilasciata dopo il 16-01-2018) del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.192,66 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a € 3.098,74;

fascia B) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013 e rilasciata dopo il 16-01-2018) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare -

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande –

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Laerru in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali, ed è scaricabile dal sito web;

Le stesse dovranno essere corredate della documentazione richiesta ed essere presentate all'Ufficio Protocollo o spedite a mezzo del servizio postale e pervenire, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 giugno 2018.**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni di apertura al pubblico.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda –

Alla domanda dovranno essere allegati, "con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445", i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;

- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti dopo il 16-01-2018;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2018 sino alla data di presentazione della domanda) firmate per quietanza dal locatore impegnandosi a presentare quelle successive sino a dicembre 2018 entro la data del 30/01/2019;
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia della carta di soggiorno e certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione (solo per gli immigrati extracomunitari).

Art. 7 – Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio e degli esclusi –

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verranno redatti due elenchi provvisori degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella FASCIA A o la FASCIA B, nonché un elenco provvisorio degli esclusi.

Gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elenchi provvisori.

Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Il ricorso potrà essere presentato a mano o fatto pervenire tramite servizio postale. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale sul frontespizio della busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Legge 431/98 – contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ricorso" e la stessa dovrà pervenire tassativamente entro tale data.

Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Responsabile del Settore Sociale provvede, con propria determinazione all'approvazione dei due elenchi definitivi degli ammessi al contributo, una per la Fascia A e una per la Fascia B, e dell'elenco definitivo degli esclusi.

Art. 8 - Determinazione della misura del contributo –

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all'anno 2018.

Il contributo annuale è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il "canone annuo effettivo", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A) e a € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B).

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare, vale a dire: ISEE del nucleo familiare x 14% (punto a) o 24% (punto b) = canone sopportabile.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo –

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Laerru dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili.

Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del fitto per l'anno 2018.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per tutto l'anno 2018.

Art. 10 - Informativa sull' uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003) –

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Erula, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erula.

Art. 11 - Controlli e Sanzioni –

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98)

Art. 12 - Norme finali –

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto. In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Pietro Moro**